

RAVVEDIMENTO PER TARDIVA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTO

*Art. 6, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 - Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472
Interpello Ag. Entrate 4.11.2021, n. 762, 5.10.2021, n. 663, 14.05.2020, n. 129 e 16.12.2019, n. 528
Prov. Ag. Entrate 8.07.2021 n. 183994/2021*

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omesso l'invio.

I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono rappresentati dall'art. 6 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 e dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Se le fatture spedite in ritardo fossero molte, appare più conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Ufficio potrebbe applicare l'istituto del cumulo giuridico, con la sanzione fissa minima (250 euro) aumentata di 1/4. Inoltre, l'atto di contestazione può essere definito pagando 1/3, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/1997 (Circ. Ag. Entrate 13.03.2015 n. 10).

Diversamente, scegliendo il ravvedimento, il contribuente non potrebbe applicare il cumulo giuridico.

SCHEMA DI SINTESI

Violazione - Art. 6 D. Lgs. 471/1997		Sanzioni amministrative	
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Comma 1	⇒	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Comma 1	⇒	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di € 500.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Comma 2	⇒	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Comma 2	⇒	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500.
Violazioni formali ⁽¹⁾ .	Comma 5-bis	⇒	Nessuna sanzione applicabile.
Nota	⁽¹⁾ Violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.		
Ravvedimento operoso - Art. 13 D. Lgs. 472/1997		Termine	
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	Comma 1, lettera a)	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dalla data della commissione. • Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Comma 1, lettera a-bis)	⇒	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Comma 1, lettera b)	⇒	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Comma 1, lettera b-bis)	⇒	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo.	Comma 1, lettera b-ter)	⇒	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento) .

Tabella

Ravvedimento operoso con applicazione sanzione fissa

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva. Ravvedimento operoso Art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997	Entro 90 giorni lavorativi dalla violazione.	Sanzione ridotta di € 27,78 (1/9 di € 250,00).
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	Sanzione ridotta di € 31,25 (1/8 di € 250,00).
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	Sanzione ridotta di € 35,71 (1/7 di € 250,00).
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).	Sanzione ridotta di € 41,67 (1/6 di € 250,00).
	Dopo la constatazione della violazione.	Sanzione ridotta di € 50,00 (1/5 di € 250,00).

**INVIO
TARDIVO
FATTURE
IMMEDIATE**
**• Scadenza
in giorno
festivo**

Interpello
Ag. Entrate
14.05.2020,
n. 129

- L'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all'art. 7, lett. h), D.L. 70/2011, secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'Iva e deduzione del costo).
- Pertanto, la fattura immediata emessa oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, **ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione "da € 250 a € 2.000"** per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

**• Invio entro
giorno 15 del
mese successivo**

Interp. Ag.
Entr.
16.12.2019,
n. 528

- Nell'ipotesi, in cui la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, **l'imposta viene correttamente liquidata** (in base all'art. 1, c. 1, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, come modificato dall'art. 14 D.L. 119/2018), la **violazione è soggetta a sanzione "da € 250 a € 2.000"** per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso (art. 6, c. 1, ultimo periodo, D. Lgs. 471/1997).

**EMISSIONE
DELLA
E-FATTURA
NEI CONFRONTI
DELLA P.A.**

Provvedimento
8.07.2021,
n. 183994/2021

- La fattura elettronica si considera definitivamente emessa una volta che ha superato i controlli dello Sdi.
- Ciò si evince, indirettamente, dalla affermazione dell'Agenzia delle Entrate, in tema di "Dati utilizzati per l'elaborazione delle bozze dei documenti Iva", in cui riporta che saranno ricompresi i "dati delle **fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo Sdi**, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nella attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito che lo Sdi invia al trasmittente sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento".

**RETTIFICA
TRAMITE
NOTA
DI VARIAZIONE**

Ag. Entrate,
interpello 5.10.2021,
n. 663 e 4.11.2021,
n. 762

- Da quanto affermato con il provvedimento 8.07.2021 n. 183994/2021, pare sensato dedurre che il rifiuto da parte della P.A., di una fattura definitivamente emessa, debba necessariamente sfociare in una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
- Tuttavia, sorgono alcuni interrogativi circa l'applicazione dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 per quegli errori/omissioni non attinenti alle prescrizioni dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, l'indicazione dei codici CIG, CUP e AIC).
- Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate riconoscesse al soggetto emittente la fattura la possibilità di applicare l'art. 26 D.P.R. 633/1972 anche per quegli errori/omissioni non attinenti alle prescrizioni dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, in quanto in alcuni documenti di prassi emessi dalla stessa viene affermato che: "*l'emissione di note di variazione ex art. 26 del decreto Iva è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione*" (Ag. Entrate, risposta a interpello 4.11.2021, n. 762) e "*la prevalenza dell'art. 26 del decreto Iva è dunque l'emissione di note di variazione in diminuzione quale strumento generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione*".